

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 9 febbraio 2024, n. 2

Modifiche al regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3
«Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27
febbraio 2017 n. 5 "Rete escursionistica della Lombardia"».

(GU n.25 del 29-6-2024)

(Pubblicato nel Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 7 del 13 febbraio 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana
il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Modifiche al r.r. n. 3/2017

1. Al regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 «Rete escursionistica della Lombardia») sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo, dopo le parole: «Rete escursionistica della Lombardia» sono aggiunte le seguenti: «e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico»;

b) dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 e' inserita la seguente:

«a bis) i criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico e delle strade di montagna di interesse storico»;

c) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, le parole: «rete escursionistica» sono sostituite dall'acronimo «REL»;

d) dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e' inserita la seguente:

«b bis) le modalita' di realizzazione, tenuta e aggiornamento della sezione speciale del catasto della REL e del registro delle strade di montagna di interesse storico»;

e) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, le parole: «riportando anche la segnaletica direzionale unificata, integrata da specifiche tecniche, in quanto strumento per la fruizione stessa» sono soppresse;

f) alla rubrica dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti parole: «e criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico»;

g) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, le parole: «in relazione all'agricoltura, all'allevamento o alla gestione forestale» sono soppresse;

h) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, le parole: «presenza

del percorso in luoghi caratterizzati da strutture architettoniche, anche semplici ed essenziali, quali santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di raccoglimento» sono sostituite dalle seguenti: «la presenza del percorso in luoghi caratterizzati da strutture architettoniche, quali chiese, monasteri, pievi, santuari, santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di raccoglimento»;

i) dopo il comma 1 dell'art. 2 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Possono essere altresì inseriti nella relativa sezione speciale del catasto della REL, istituita ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della l.r. n. 5/2017, i sentieri di montagna di interesse storico secondo il criterio di cui al comma 1, lettera a), individuati ricostruendo i tracciati presenti lungo l'arco alpino riportati sulle carte dell'Istituto geografico militare o su altre carte antecedenti al 1950.»;

j) alla rubrica dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti parole: «e della relativa sezione speciale»;

k) all'alinea del comma 1 dell'art. 3, le parole: «rete escursionistica» sono sostituite dall'acronimo «REL»;

l) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e' aggiunta la seguente:

«d bis) sentieri di montagna di interesse storico inseriti nella sezione speciale.»;

m) al comma 2 dell'art. 3, le parole: «Il catasto e' tenuto ed aggiornato» sono sostituite dalle seguenti: «Il catasto e la relativa sezione speciale sono tenuti e aggiornati»;

n) dopo il comma 3 dell'art. 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. In fase di prima applicazione sono inseriti nella sezione speciale del catasto della REL i sentieri di montagna di interesse storico già ricompresi fra quelli accatastati.»;

o) il comma 4 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:

«4. Gli enti territorialmente competenti interessati all'inserimento di un percorso nel catasto regionale della REL o nella relativa sezione speciale trasmettono all'ERSAF, in forma singola o associata, la proposta attestante la sussistenza di una o più caratteristiche richieste corredata:

a) dei dati cartografici vettoriali georeferenziati, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1, recanti anche indicazioni sulle tipologie dei percorsi;

b) dell'eventuale attestazione dell'avvenuto raggiungimento degli accordi di cui all'art. 3, comma 5, della l.r. n. 5/2017 o dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 5-bis, della stessa legge regionale;

c) di una scheda del percorso, corredata di documentazione fotografica e cartografica che consenta l'identificazione del tracciato secondo la disposizione di cui all'art. 2, comma 1-bis, redatta sulla base di uno schema-tipo predisposto dall'ERSAF e reso disponibile sul sito dello stesso ente, nel caso di sentieri di montagna di interesse storico.»;

p) dopo il comma 4 dell'art. 3 e' inserito il seguente:

«4-bis. Gli enti di cui al comma 4 forniscono, inoltre, informazioni utili ai fini della catalogazione dei percorsi accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.»;

q) il comma 5 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:

«5. L'ERSAF, verificate la completezza della documentazione pervenuta e la sussistenza di una o più caratteristiche richieste per l'inserimento dei percorsi nel catasto della REL o nella relativa sezione speciale, trasmette gli esiti delle verifiche alla struttura regionale competente che provvede all'inserimento. La Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna e' periodicamente informata sugli aggiornamenti del catasto e della relativa sezione speciale.»;

r) il comma 6 dell'art. 3 e' abrogato;

s) al comma 8 dell'art. 3, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalla seguente: «geoportale»;

t) al comma 10 dell'art. 3, le parole: «quali, ad esempio, comuni, comunità montane, unioni di comuni, province, enti parco, Club alpino italiano, collegio regionale delle guide alpine» sono

sostituite dalle seguenti: «quali province, Citta' metropolitana di Milano, Club alpino italiano e collegio regionale delle guide alpine»;

u) al primo periodo del comma 1 dell'art. 4, le parole: «dalla segnaletica» sono sostituite dalle seguenti: «da comportamenti responsabili, tenuto conto dell'ambiente naturale percorso e, in particolare, dall'osservanza della segnaletica»;

v) dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 4 e' aggiunta la seguente:

«c bis) sull'accessibilita' alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.»;

w) al comma 4 dell'art. 4, le parole: «e le specifiche norme di comportamento riportate sulla segnaletica» sono soppresse;

x) il comma 5 dell'art. 4 e' abrogato;

y) il comma 1 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:

«1. La fruizione dei percorsi inseriti nella REL e' consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali da sella e da soma e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni piu' restrittive di utilizzo disposte dagli enti territorialmente competenti:

a) per ragioni di sicurezza, laddove i percorsi stessi presentino caratteristiche, quali, ad esempio, elevata pendenza, larghezza limitata o fondo scivoloso, tali da impedire o rendere difficoltosa la fruizione multipla;

b) per ragioni di salvaguardia del sedime laddove sussistano particolari condizioni del sedime stesso.»;

z) l'art. 6 e' abrogato;

aa) dopo l'art. 6 e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Criteri di individuazione delle strade di montagna di interesse storico - Modalita' di realizzazione, tenuta e aggiornamento del relativo registro). - 1. Le strade di montagna di interesse storico sono individuate considerando i percorsi viari di cui all'art. 10-bis, comma 2, della l.r. n. 5/2017 riportati su documenti storici antecedenti al 1950 e percorribili con veicoli assiali a due o quattro ruote anche solo in alcuni tratti, purché riconoscibili per la presenza di caratteri costruttivi e materici originari. Sono escluse le strade statali e provinciali.

2. Il registro delle strade di montagna di interesse storico, di seguito denominato registro, e' costituito da una banca dati contenente le relative informazioni identificative, descrittive e geografiche.

3. Il registro e' tenuto ed aggiornato con le modalita' e le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, nel quale sono altresì indicate, in particolare, le modalita' di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalita' per l'integrazione con il SIT.

4. Gli enti territorialmente interessati all'inserimento nel registro di una strada di montagna di interesse storico trasmettono all'ERSAF, in forma singola o associata, la proposta attestante la sussistenza delle caratteristiche richieste corredata:

a) dei dati cartografici vettoriali georeferenziati, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1;

b) di una scheda redatta sulla base di uno schema-tipo predisposto dall'ERSAF e reso disponibile sul sito dello stesso ente;

c) di documentazione fotografica e cartografica che dimostri l'interesse storico e consenta l'identificazione del tracciato secondo la disposizione di cui al comma 1.

5. L'ERSAF, verificate la completezza della documentazione pervenuta e la sussistenza delle caratteristiche richieste per l'inserimento delle strade di montagna nel registro, trasmette gli esiti delle verifiche alla struttura regionale competente che provvede all'inserimento. La Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna e' periodicamente informata sugli aggiornamenti del registro.

6. Il registro e' messo a disposizione degli operatori per

programmare e attuare le iniziative di valorizzazione delle strade di montagna di interesse storico e per contribuire all'implementazione del registro stesso.

7. I dati del registro sono resi disponibili on-line sul geoportale della regione e possono essere utilizzati per iniziative di valorizzazione.

8. In nessun caso i dati inseriti nel registro possono essere ceduti a terzi dietro compenso. L'utilizzo da parte di terzi e' soggetto alle restrizioni di accesso secondo i criteri generali per l'Open Data definiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva (UE) 2003/98/CE relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico).

9. Gli enti territorialmente competenti di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 5/2017, nonche' tutti gli altri soggetti detentori di dati utili all'implementazione contribuiscono alla realizzazione del registro fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione.

10. In fase di prima applicazione sono inseriti nel registro i tracciati delle strade militari ricomprese nella «linea Cadorna.»;

bb) l'allegato 1 e' sostituito dal seguente:

(VDS. PRIMO PDF ALLEGATO)

(Omissis);

cc) l'allegato 2 e' sostituito dal seguente:

(VDS. SECONDO PDF ALLEGATO)

(Omissis).

Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 9 febbraio 2024

FONTANA